



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DE FELICE | SUSANNA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1193/2017
depositato il 28/07/2017

- avverso PIGNORAMENTO n° 20170000231772 TARSU/TIA 1998
- avverso PIGNORAMENTO n° 20170000231772 TARSU/TIA 1999
- avverso PIGNORAMENTO n° 20170000231772 TARSU/TIA 2001
- avverso PIGNORAMENTO n° 20170000231772 TARSU/TIA 2002
- avverso PIGNORAMENTO n° 20170000231772 TARSU/TIA 2003
- avverso PIGNORAMENTO n° 20170000231772 TARSU/TIA 2005
- avverso PIGNORAMENTO n° 20170000231772 TARSU/TIA 2006
- avverso PIGNORAMENTO n° 20170000231772 TARSU/TIA 2007
- avverso PIGNORAMENTO n° 20170000231772 TARSU/TIA 2008
- avverso PIGNORAMENTO n° 20170000231772 TARSU/TIA 2009

contro:

SOGET SOCIETA' GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI SPA PESCARA

difeso da:

TORRICELLA ALESSANDRO
PIAZZA ROMA 28 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO STEFANIA
CORSO UMBERTO I N 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1193/2017

UDIENZA DEL

17/05/2018 ore 09:00

N°

1042

PRONUNCIATA IL:
17 MAG. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 MAG. 2018

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Angela PAGANO





(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1193/2017

UDIENZA DEL

17/05/2018 ore 09:00

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in atti, [REDACTED] adiva questa C.T.P. ed impugnava le cartelle di pagamento afferenti un subito pignoramento presso terzi, per tributi comunali, eccependone la nullità, per omessa notifica delle cartelle medesime, loro difetto di motivazione ed intervenuta prescrizione.

Si costituiva la convenuta concessionaria, SOGET s.p.a., la quale produceva documentazione inerente e concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.

Osserva il collegio che nessuna prova rituale è stata fornita circa l'avvenuta notifica delle cartelle impuginate.

In effetti, l'intera documentazione prodotta da controparte risulta depositata oltre il termine ex art. 32 del contenzioso tributario, previsto a pena di inammissibilità e rilevabile anche d'ufficio.

Dunque, la causa va decisa come se tale documentazione non esistesse, essendo legalmente inammissibile la sua acquisizione al processo.

Di conseguenza, mancando la prova legale che le cartelle siano state notificate e/o che siano intervenuti atti interruttivi, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale di tutti i crediti azionati, in quanto aventi ad oggetto tributi comunali.

Spese compensabili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla le cartelle, di cui in premesse, per intervenuta prescrizione dei crediti tributari da esse portati. Spese compensate.

Taranto, 17.5.2018

Il Presidente est.

